- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' PER CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010

(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 2069/2022 del 21/12/2022 e ss.mm.ii) (Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di applicazione

Nell'ambito della programmazione del personale, i Dipartimenti possono chiedere la copertura di ruoli di professore di I e II fascia mediante procedura di mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240 del 2010.

Art. 2 Modalità di svolgimento delle procedure di mobilità per chiamata.

- Le posizioni sono attivate a seguito dello svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento con motivata delibera del Consiglio adottata in sede di richiesta di copertura del ruolo. Le esigenze espresse dal Dipartimento sono valutate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione della proposta di copertura del ruolo.
- 2. Il Dipartimento delibera in composizione ristretta i criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 3 Richiesta di copertura del/dei ruolo/i

- 1. Nella delibera del Consiglio di Dipartimento di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:
 - a) la fascia prevista;
 - b) la sede di servizio, individuata in una delle cinque sedi del Multicampus;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto, e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - e) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione, deliberati in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - f) la disponibilità delle risorse, in termini di punti organico, necessarie per coprire il/i ruolo/i richiesti per mobilità.
- 2. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l'azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

La delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata:

- 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
- 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99.

.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 4 Requisiti di ammissione alle procedure di mobilità

- 1. Alle procedure di mobilità per chiamata di cui al presente Regolamento possono partecipare:
 - a) professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5, presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, maturati alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5, presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale del 1° settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti;
 - c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo I, commi 422 e seguenti della I. 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5 presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
- 2. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti è competente l'università che bandisce la procedura selettiva.
- 3. Non possono partecipare al procedimento di mobilità coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del ruolo o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 Pubblicità delle procedure di mobilità.

- 1. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso

Art. 6 Criteri di valutazione dei progetti

La Commissione valuta le proposte progettuali presentate dai candidati sulla base dei seguenti criteri, che possono essere integrati con delibera del Consiglio di Dipartimento:

- a) congruenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione espresse dalla struttura accademica;
- b) chiarezza, completezza e fattibilità della proposta progettuale, anche in termini di ricaduta sulle esigenze della struttura accademica esplicitate dall'avviso in termini di didattica, ricerca e/o terza missione ed

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

eventuale grado di integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici rappresentati presso la medesima struttura accademica;

c) livello di competenza e qualificazione scientifica del candidato per la realizzazione della proposta progettuale, documentati dal curriculum del candidato.

Art.7 Svolgimento delle procedure

- 1. La valutazione dei progetti presentati dai candidati è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore con le modalità di cui al successivo art. 8.
- 2. La commissione effettua una valutazione dei progetti in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento nella delibera di cui all'art. 2. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 6.
- 3. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria dei progetti presentati, inserendo in graduatoria esclusivamente i progetti dei quali ha valutato l'effettiva coerenza con le esigenze espresse dal Dipartimento. Si procederà alla chiamata del candidato il cui progetto è stato collocato al primo posto della graduatoria dalla Commissione in quanto maggiormente rispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento in base ai criteri stabiliti nel bando, in conformità a quanto previsto dall'art. 6. La graduatoria è utilizzabile esclusivamente per la copertura del/dei posti messi a selezione. Nel caso in cui la Commissione valuti che nessun progetto è rispondente alle esigenze espresse dal Dipartimento nel bando, non si procederà alla chiamata di alcun candidato.
- 4. La Commissione termina i lavori entro due mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.
- 5. Nel caso in cui il Rettore accerti irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- 6. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

Art. 8 Commissioni di valutazione dei progetti

- 1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
- 2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001. Almeno uno dei componenti della Commissione deve essere esterno all'Ateneo.
- 3. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la selezione o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale.
- 4. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
- 6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 Procedura di chiamata

- 1. Entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
- 2. Nel caso in cui il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro i termini stabiliti dal comma 1, la proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma.